

PROGETTO DI FUSIONE TRA AFIDAMP - AFIDAMP COM - AFIDAMP FED

Il Consiglio Direttivo di Afidamp - Associazione Fornitori Italiani Attrezzature Macchine Prodotti e Servizi per la Pulizia, quello di AfidampCom - Associazione Fornitori Italiani Attrezzature Macchine Prodotti e Servizi per la Pulizia ed il Comitato Esecutivo di AfidampFED, la federazione che riunisce le associazioni operanti nel settore della pulizia professionale e dell'igiene degli ambienti, nell'ottica della valorizzazione del comparto e della razionalizzazione delle risorse e dei costi hanno deliberato la fusione, per incorporazione in Afidamp, delle tre realtà associative.

Il presente Progetto indica e descrive sinteticamente i soggetti giuridici partecipanti alla fusione, le opportune modifiche allo Statuto di Afidamp ed in generale, in quanto compatibili con la fusione tra associazioni, gli altri elementi indicati dall'art. 2501-ter c.c..

1. Denominazione e sede legale delle associazioni partecipanti

Partecipano al progetto di fusione le seguenti associazioni:

<p style="text-align: center;">Afidamp Associazione Fornitori Italiani Attrezzature Macchine Prodotti e Servizi per la Pulizia</p>
<p style="text-align: center;">AfidampCom Associazione Fornitori Italiani Attrezzature Macchine Prodotti e Servizi per la Pulizia</p>
<p style="text-align: center;">AfidampFED Federazione delle associazioni di Filiera della Pulizia Professionale</p>

Tutte le associazioni hanno sede legale in **Milano - Via Felice Casati n. 32**

2. Associazione incorporante e modifiche statutarie

Il progetto prevede la fusione di AfidampCom ed AfidampFED in Afidamp, che assumerà la nuova denominazione

Afidamp
Associazione Fabbricanti e Fornitori Italiani Attrezzature Macchine Prodotti e Servizi
per la Pulizia

Il progetto prevede talune modifiche allo statuto dell'associazione incorporante, che assumerà il testo di cui all'**Allegato A** al presente documento.

3. Ragioni ed effetti dell'operazione di fusione

Il progetto di fusione per incorporazione risponde a ragioni ed esigenze di natura operativa e strategica.

Il momento storico spinge infatti verso esigenze ed opportunità di forme di aggregazione coerenti con le trasformazioni economiche, sociali ed istituzionali, ed in linea con l'esigenza di maggior peso rappresentativo nell'evolversi del contesto nazionale ed internazionale in adesione a processi di accorpamento in strutture il più possibile unitarie che possano, con modalità maggiormente adeguate alla situazione contingente, fungere da veicolo dei valori e degli interessi degli associati.

Non secondario è peraltro anche l'aspetto economico-funzionale, giacché sebbene le due associazioni incorporate non posseggano una propria struttura operativa esse sostengono in ogni caso spese ed oneri di gestione funzionali alla propria attività istituzionale che vedrebbero un netto contenimento ed una sicura razionalizzazione nell'impiego di un unico ente, con inevitabili vantaggi sulla ottimizzazione della gestione delle risorse e dei flussi economico-finanziari.

La fusione avrà per effetto l'automatico trasferimento di tutti i rapporti giuridici e patrimoniali di AfidampCom ed AfidampFED in capo ad Afidamp.

Gli associati di AfidampCom ed AfidampFED diverranno automaticamente associati Afidamp senza necessità di alcun loro intervento o richiesta.

Gli organi associativi delle due associazioni incorporate, ed i loro membri, cesseranno automaticamente le loro funzioni. I membri dell'attuale Consiglio Direttivo di AfidampCOM diventeranno membri del Comitato Esecutivo della Sezione Distributori di Afidamp fino alle nuove elezioni dell'assemblea dei soli soci Distributori.

Resteranno invece in carica nel pieno delle loro funzioni gli organi associativi dell'associazione incorporante.

4. Il rapporto di cambio, il conguaglio e gli altri rapporti tecnici e giuridici

L'art. 2501-ter prevede che il progetto di fusione indichi anche il rapporto di cambio delle azioni o quote e l'eventuale conguaglio in denaro (n. 3), le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulti dalla fusione o di quella incorporante (n. 4), la data dalla tali azioni o quote partecipano agli utili (n. 5), il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possesso di titoli diversi dalle azioni (n. 7), i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione della società partecipanti dalla fusione (n. 8).

Si tratta tuttavia di disposizioni applicabili ai soli casi di fusione tra società, e dunque completamente inapplicabili alle ipotesi di fusione tra associazioni.

Di conseguenza analogamente dicasi per quanto concerne le relazioni di cui agli artt. 2501-quinquies e 2501-sexies c.c..

5. La data di efficacia della fusione

La fusione, laddove approvata dalle assemblee, avrà efficacia dal momento della stipula dell'atto di fusione, senza retrodatazione agli effetti contabili della data a decorrere dalla quale le operazioni delle associazioni incorporate possano venire imputate al rendiconto dell'associazione incorporante.

Si allega al presente documento:

A) statuto di Afidamp - Associazione Fornitori Italiani Attrezzature Macchine Prodotti e Servizi per la Pulizia con evidenza delle modifiche che saranno introdotte a seguito della fusione.

Milano, lì 16 luglio 2020